



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE TITOLARE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E DI FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 97 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «*Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 recante «*Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196*»;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*»;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*»;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante «*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*»;

VISTO il decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 ss.mm recante «*Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES*»;

VISTO il decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 «*Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*»;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021*” ed in particolare l'art. 1 commi 619-621 che prevedono, entro il 28 febbraio 2018, l'avvio della procedura per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici stabilendo, altresì, che i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 recante “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO Decreto Interministeriale 23 luglio 1999 n. 184, emesso di concerto con i Ministri dell'Interno, dell'economia e delle finanze e della Funzione Pubblica,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

riguardante *“Trasferimento del personale amministrativo tecnico e ausiliario dagli enti locali allo stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124”* ed in particolare, l’art. 6, comma 1, il quale dispone che *“in considerazione del fatto che le categorie del C.C.N.L – comparto Enti locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalità, una pluralità di profili - che, comunque, includono anche funzioni previsti nei profili statali – la corrispondenza è individuata in termini sostanziali , in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si trovino nei profili statali operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge agli Enti locali in sostituzione dello Stato”*;

VISTO Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, emesso di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha stabilito di affidare in forma esternalizzata a decorrere dal 01 luglio 2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000, più sopra richiamato, l’effettuazione di servizi riconducibili in parte a funzione di assistente amministrativo o tecnico, nelle istituzioni scolastiche statali, fino a quel momento assicurati tramite il ricorso a lavoratori socialmente utili (L.S.U.)

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante *«Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»*;

VISTA la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica concernente l’applicazione dell’art. 20 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

VISTO il contratto collettivo nazionale comparto scuola quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-99 del personale del comparto scuola pubblicato sul supplemento ordinario n. 109 alla G.U. n. 133 del 9 giugno 1999 e le allegate Tabella A - Profili professionali e Tabella B - Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 - Serie Generale ed le allegate tabella A – profili di area del personale ATA e tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA;

VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008 ed in particolare le modifiche apportate alla citata tabella;

CONSIDERATO che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

CONSIDERATO che la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio 2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, come sopra richiamato, prevedeva la sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. 81/2000, con il personale iscritto negli elenchi dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo, con mansioni riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo e tecnico;

CONSIDERATO che nelle premesse al Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, come sopra richiamato, viene esplicitamente fatto riferimento al Decreto Interministeriale 23 luglio 1999 n. 184, su citato, il quale, al fine di individuare il personale degli Enti locali da trasferire nei ruoli statali, prevede una tabella esemplificativa di corrispondenza fra i profili degli Enti Locali e quelli statali che fa parte integrante del medesimo decreto;

VISTA la menzionata tabella esemplificativa di corrispondenza fra i profili degli Enti Locali e quelli statali che tiene conto del C.C.N.L scuola 26 maggio 1999 e del C.C.N.L EELL 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999 prevedendo l'inquadramento nel profilo di Assistente Amministrativo del personale ATA Enti Locali di cui alle qualifiche e profili professionali della Categoria B e della Categoria C e nel profilo di Assistente tecnico l'inquadramento del personale ATA Enti Locali di cui alle qualifiche e profili professionali della Categoria B;

CONSIDERATO che il C.C.N.L EELL 31 marzo 1999 recante revisione del sistema di classificazione professionale prevede che *appartengono alla Categoria B i lavoratori che svolgano attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;*

RILEVATA la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619-621 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021*" le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008;

SENTITA la Direzione generale per il personale scolastico;

VISTO l'incarico conferito con nota prot. 3365 del 26 gennaio 2018 al dott. Jacopo GRECO Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

INFORMATE le OOSS rappresentative dei lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici;

INFORMATE le OOSS rappresentative del comparto scuola;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura selettiva

1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.

3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Art. 2 -

Requisiti di generali di partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura selettiva:
 - a) coloro i quali risultano al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
 - b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado. Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito provvedimento del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione;
2. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneità fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione in base alla normativa vigente.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.

Articolo 3

Domanda di ammissione

Modalità e termini di presentazione

1. Il personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici, che intende partecipare alla procedura selettiva deve produrre istanza secondo le modalità di seguito esplicitate utilizzando esclusivamente l'apposito modello di domanda allegato al presente bando (ALLEGATO 1). Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
2. I candidati hanno tempo trenta giorni (fino al 30 marzo 2018) dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca per la presentazione dell'istanza.
3. Il modello di domanda può essere presentato:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

a. direttamente all'istituzione scolastica in cui l'avente diritto presta servizio. L'istituzione scolastica provvede a rilasciare idonea ricevuta di presentazione;

b. con raccomandata con ricevuta di ritorno all'istituzione scolastica in cui l'avente diritto presta servizio. In tale caso fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante;

c. con invio all'istituzione scolastica in cui l'avente diritto presta servizio tramite posta elettronica certificata.

4. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall'aspirante, a pena di nullità.

5. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura selettiva ai sensi dell'art. 2 del presente bando. In particolare il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare:

a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

b. la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale; il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni dell'indirizzo di residenza e/o posta elettronica a cui desidera ricevere comunicazioni con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

c. il profilo professionale per cui concorre;

d. il titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1 lett. b), posseduto con l'esatta indicazione dell'Istituzione scolastica che l'ha rilasciato, dell'anno scolastico in cui è stato conseguito e del voto riportato; qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero il candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto corrispondente al titolo italiano;

e. la sede e istituto di servizio;

f. il possesso della cittadinanza italiana;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

g. il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresì, dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h. idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per i posti messi a selezione;

i. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

j. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;

k. il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

l. i titoli culturali, come elencati dall'ALLEGATO A al presente bando posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

m. i titoli di servizio come elencati dall'ALLEGATO A al presente bando posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

n. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

o. se sia portatore di handicap e abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito durante il colloquio, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap. Tale esigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie dgruf@postacert.istruzione.it o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla medesima Direzione generale ;

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

**Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
Viale Trastevere, 76
00153 Roma**

L'oggetto della PEC e la busta della raccomandata postale dovrà riportare:

RISERVATA - PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO CO.CO.CO.

6. L'allegato modello di domanda – ALLEGATO 1, parte integrante del presente bando, compiutamente formulata nelle parti che l'aspirante è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato.

7. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto e riportate nel modulo ALLEGATO 1.

Art. 4

Esclusione dalla procedura selettiva

1. Sono nulle le domande prive di sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 3 e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o il profilo professionale cui si riferiscono.

2. Costituiscono motivi di esclusione:

a) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3;

b) il mancato possesso dei requisiti di cui ai precedenti art. 2;

c) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;

d) abbiano prodotto autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false;

3. I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla selezione con riserva.

4. Il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il predetto Direttore dispone la decadenza da ogni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1) La commissione esaminatrice dei candidati della procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al presente decreto è nominata con decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, secondo la normativa vigente. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 6

Titoli

1) Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di **70 punti**, distribuiti nelle sotto indicate categorie e come specificate nell' ALLEGATO A:

- a. TITOLI DI CULTURA massimo punti 20**
- b. TITOLI DI SERVIZIO massimo punti 50**

2) I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.

3) La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui all'art. 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4) L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Art. 7 Colloquio

1. Per l'esame colloquio la commissione dispone di **30 punti**.
2. Il colloquio consisterà nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si concorre sulla base di quanto disposto dall'art. 47 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e declinati nella TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA allegata al medesimo C.C.N.L e specificatamente previsti per l'AREA B profilo amministrativo e tecnico;
3. La convocazione al colloquio è effettuata almeno venti giorni prima della data della prova. Nella convocazione è data, altresì, comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
4. La convocazione è inviata a mezzo PEC all'istituzione scolastica dove il candidato presta servizio e notificata per il tramite del dirigente scolastico che provvede ad inviare comunicazione di avvenuta notifica al Direttore generale per le risorse umane e finanziarie.
5. Al termine di ciascuna seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
6. L'esame colloquio è superato dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a **21/30**.
7. Per essere ammessi alla prova d'esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere l'esame colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto alla partecipazione.

Art. 8 Graduatoria Regolarità degli atti Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori

1. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito composta dai candidati graduati sulla base del punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito. Nel caso in cui riscontri vizi di forma,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

4. La graduatoria di merito e il provvedimento di adozione della stessa sono trasmessi per i successivi adempimenti di competenza al Direttore generale per il Personale scolastico.

5. La graduatoria finale rimane efficace ai sensi della normativa vigente. La stessa verrà utilizzata ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o al fine di incrementare il numero di ore nel rispetto dei posti di organico di diritto disponibili e in presenza di risorse certe e stabili.

Art. 9

Assunzione in servizio

1. I vincitori sono assegnati ai ruoli provinciali sulla base della sede in cui hanno prestato servizio sino al 31 agosto 2018 con contratto di collaborazione coordinata e continuata come specificato nell'art. 1 del bando.

2. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale, nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del numero dei posti di organico di diritto accantonati con il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L del Comparto Scuola a decorrere dal 1 settembre 2018.

3. I vincitori sono invitati, dal competente Ufficio scolastico regionale, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro il quale a norma dell'art. 44, comma 8, del C.C.N.L del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

4. I vincitori assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.

5. Sono dichiarati decaduti dall'impiego coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'Ufficio scolastico regionale con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 10 per l'assunzione medesima

6. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

7. L'Amministrazione si riserva di organizzare corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale del personale neo assunto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Art. 10

Presentazione dei documenti di rito

1. I vincitori della procedura di selezione di cui al presente bando sono tenuti a presentare all'Ufficio scolastico regionale competente, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 11

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca o di notifica all'interessato.

Art. 12

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di selezione o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione medesima ed avverrà con l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura di selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero, titolare del trattamento dei dati.

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie.

Art. 20

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo GRECO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO

AVVERTENZE

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell' obbligo di leva.

C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al d.P.R. n.1974 e nei profili professionali di cui al d.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.

E) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);

- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

F) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I PROFILI DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO/ TECNICO**

A. TITOLI DI CULTURA MASSIMO PUNTI 20

A.1 Titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di scuola secondaria di primo grado, si attribuiscono i seguenti valori (2):

- i. sufficiente - Punti 6;
- ii. buono - Punti 7;
- iii. distinto - Punti 8;
- iv. ottimo - Punti 9;

A.2 Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado (2) PUNTI 1

A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (2): PUNTI 2

Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado sia il diploma scuola secondaria di secondo grado si valuta solo quest'ultimo

A.4 Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3): PUNTI 3

A.5 Attestato di qualifica professionale rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978 (si valuta un solo attestato):

PUNTI 1,50

A.6 Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (4) (6) : PUNTI 1

A.7 Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 1

A.8 Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):

ECDL

<i>Livello</i>	<i>PUNTI</i>
Livello Core	0,50
Livello Advanced	0,55
Livello Specialised	0,60



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

NUOVA ECDL

<i>Livello</i>	<i>PUNTI</i>
Livello Base	0,50
Livello Advanced	0,55
Livello Specialised e Professional	0,60

MICROSOFT

<i>Livello</i>	<i>PUNTI</i>
Livello MCAD o equivalente	0,50
Livello MCSD o equivalente	0,55
Livello MCDBA o equivalente	0,60

EUCIP (*European Certification of Informatics Professionals*) PUNTI 0,60

IC3 PUNTI 0,60

MOUS (*Microsoft Office User Specialist*) PUNTI 0,60

CISCO (*Cisco System*) PUNTI 0,60

PEKIT PUNTI 0,60

EIPASS PUNTI 0,60

EIRSAF

<i>Livello</i>	<i>PUNTI</i>
EIRSAF Full	0,60
EIRSAF Four	0,50
EIRSAF Green	0,50

B. TITOLI DI SERVIZIO

MASSIMO PUNTI 50

B.1 Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo, assistente amministrativo o assistente tecnico in:

a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

- b. scuole primarie statali;
- c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,
(1) (5) (7),

per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50

B.2 Per il medesimo servizio prestato in:

- a. scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
- b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
- c. scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
- d. scuole non statali paritarie,
il punteggio è ridotto alla metà.

B.3 Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici per ogni anno: PUNTI 3

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,25.

B.4 Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5)(7) (8),

per ogni anno: PUNTI 1,20

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,10

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto B.2), il punteggio è ridotto alla metà.

B.5 Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (5): per ogni anno: PUNTI 0,60

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

B.6 Servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili prima del 1 luglio 2001 per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(2) Sono valutabili anche i titoli conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali).

Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane a l'estero all'attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale da inviare all'estero.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto A.4 della tabella A/1 allegata al presente decreto.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.